



STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza
e la Città metropolitana di Milano



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE "PIANO STRADE E MARCIAPIEDI 2025" A FAVORE DEL COMUNE DI CORNAREDO (MI), CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 107 COMMA 3 E 108 DEL D.LGS. 36/2023.

CIG: B73C113E2A;

CUP: F87H25001090004;

CUI: L02981700152202500001.

SOMMARIO

1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.	8
3.1 CATEGORIE DEI LAVORI	10
3.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	12
3.3 DURATA.....	12
3.4 MODALITA' DI ESECUZIONE.....	12
3.5 REVISIONE DEI PREZZI.	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.....	16
6.3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	18
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	19
7. AVVALIMENTO.	19
8. SUBAPPALTO.....	20
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
10. SOPRALLUOGO	22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	22
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.	25
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.	26
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	27
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	29
14.3 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	29
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
14.5 CAMPIONI	30
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
15. OFFERTA ECONOMICA.	31
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.	31

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A/VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE.	
....	31
17.1 INVERSIONE PROCEDIMENTALE	32
17.2 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
17.3 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	35
20. CODICE DI COMPORTAMENTO.	35
21. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.	35
23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	35

PREMESSE.

Con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 10/06/2025 del Comune di Cornaredo (MI) e Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1637 del 11/06/2025 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza Brianza e Città Metropolitana di Milano (in seguito: SUA), è stato stabilito di affidare l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade "piano strade e marciapiedi 2025" a favore del Comune di Cornaredo (MI), mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 71, 58, 107 comma 3 e 108 e del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come aggiornato dal D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di DigitalPA S.r.l. (in seguito: *Piattaforma*) accessibile al seguente indirizzo: <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La Stazione Unica Appaltante ha deciso di ricorrere alla procedura di gara aperta, pur essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 71 del Codice, con applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, **che non presenta un interesse transfrontaliero certo**, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, la SUA procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la SUA procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale. Si precisa che tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il RUP del Comune di Cornaredo (MI), valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al:

- Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (CAM), Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, resi obbligatori in base a quanto previsto dall'art.57 co.2 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Decreto 5 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024, stabilisce i nuovi criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade) dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'esecuzione dell'appalto andrà dunque svolta nel rispetto dei sopracitati criteri ambientali minimi.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando.

Luogo di svolgimento dei lavori: Comuni di Cornaredo [codice NUTS ITC4C];

CIG (Codice Identificativo Gara): B73C113E2A;

CUP (Codice Unico di Progetto): F87H25001090004;

CUI: L02981700152202500001;

CPV principale: 45233141-9 – “Lavori di manutenzione stradale”

Codice ATECO: 42.11.00 “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali”

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023: geom. Marco De Mari, Funzionario Tecnico del Comune di Cornaredo (MI) – email: lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it;

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 è il Direttore della SUA: Dott.ssa Maria Luccarelli – e-mail ufficio.unico@suamilanomonza.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per poter presentare offerta, i concorrenti dovranno registrarsi in Piattaforma. La registrazione è del tutto gratuita. In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (e-mail e password) a mezzo delle quali verrà identificato dal Sistema.

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L’operatore, con la registrazione e la presentazione dell’offerta, si obbliga a confermare la validità dell’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’operatore medesimo; ogni azione da questi compiuta in Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma; non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea, a mezzo PEC o mediante qualsiasi altra modalità.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali pubblicati in Piattaforma (disponibili nella sezione GUIDE Center → Manuali-Guide).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la SUA può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La SUA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso, è indispensabile:

- a)** disporre di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b)** possedere software per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
 - Microsoft Office;
 - Open Office o Libre Office;
 - Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;
- c)** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d)** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - I.** un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.lgs. n. 82/05);
 - II.** un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - III.** un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma di gestione Albo fornitori e Gare telematiche.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

In caso di eventuali malfunzionamenti della Piattaforma è possibile richiedere assistenza accedendo alla sezione dedicata tramite la voce "Supporto" e cliccando su "Assistenza tecnica". Sarà così possibile aprire un ticket specifico. Per l'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre, in Piattaforma sarà sempre possibile consultare i manuali che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto Esecutivo comprendente i seguenti allegati:

- 01 QUADRO ECONOMICO
- 02 RELAZIONE GENERALE
- 03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 04 INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 05 STIMA COSTI SICUREZZA
- 06 ELENCO PREZZI UNITARI
- 07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 08 SCHEMA DI CONTRATTO
- 09 PSC
- 10 CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO E ANDAMENTO DELLA SPESA
- 11 PIANO DI MANUTENZIONE
- 12 SPECIFICHE TECNICHE
- TAV. 1 - Planimetria Generale
- TAV. 2 – Planimetria individuazione degli interventi per il rifacimento dei manti stradali -Sezione tipo
- TAV. 3 - Planimetria individuazione degli interventi per il rifacimento dei manti stradali e marciapiedi

2) il verbale di validazione del progetto esecutivo del 26/05/2025 (Allegato I.7 Articolo 34 Verifica preventiva della progettazione);

3) Disciplinare di gara e relativi allegati;

- eDGUE;
- Modello “Domanda di Partecipazione”;
- Modello “Offerta manodopera e sicurezza”
- Modello “Giustificativo offerta economica”;
- Modulo “Dichiarazione Titolare Effettivo”;
- Modulo “Dichiarazione standard minimi sociali”;

4) Codice di Comportamento del Comune;

5) Patto di integrità del Comune;

6) Patto di Integrità di Regione Lombardia.

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>, nonché su seguenti siti internet:

- Provincia di Monza e della Brianza: <http://www.provincia.mb.it>;
- Piattaforma telematica “Acquisti Telematici” di DigitalPA S.r.l.: <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per mezzo della funzionalità “*Invia quesito*”, presente nella sezione “*Dettagli*” della procedura.

Le risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili e visibili a qualsiasi operatore economico nella sezione “*Dettagli*” della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite tramite Piattaforma almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle risposte in forma anonima nella sezione “*Dettagli – Chiarimenti*” presente in corrispondenza della procedura di gara pubblicata. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

I lavori oggetto della presente procedura rientrano nell'ambito di un programma sistematico di riqualificazione, teso ad assicurare una migliore vivibilità e fruibilità delle vie cittadine, che prevede un piano straordinario di recupero del manto stradale a seguito dell'usura di diversi punti della sede stradale, provocata dal notevole flusso veicolare, grazie ad un intervento di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade cittadine, sia per questioni legate alla fruibilità viaria e pedonale, nonché per garantire, oltre al decoro urbano, la tutela e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità sia essa veicolare che pedonale.

Risulta quindi indifferibile ed urgente la pronta cantierizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, per evitare condizioni di peggioramento e per garantire la percorribilità in piena sicurezza dei tratti stradali interessati dai dissesti ed avvallamenti.

Tutti i luoghi di intervento sono di proprietà comunale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Gli interventi saranno eseguiti in diversi luoghi del territorio comunale ed in particolare:

A – via Roma (parte) – nel tratto tra via San martino e via Como, rifacimento di manto di usura;

B – via Milano – nel tratto da viale Repubblica a fine parco San Siro, risanamento di parte stradale per una fascia di 2 mt lungo le barriere new jersey e rifacimento manto di usura della zona indicata;

C – via San Siro - nel tratto tra via Milano e via Berlinguer, rifacimento di manto di usura e di tratto di marciapiede sfondato;

D – via Brera rifacimento di manto di usura;

E – via Garibaldi – nel tratto tra via Fratelli Cervi e via Brera e parcheggio fronte incrocio, rifacimento di manto di usura;

F – via Parini, rifacimento di manto di usura;

G - via Mazzini – nel tratto tra via F.lli Imbriani e via Ponti, rifacimento di manto di usura;

H – via Manzoni – nel tratto tra da via Pasubio a via Lamarmora, rifacimento di manto di usura;

I - via Grazia Deledda, parte, risanamento della parte centrale della carreggiata e rifacimento di manto di usura ;

L - via Cusago, parte, rifacimento di manto di usura e asfaltatura banchina in prossimità della strada di accesso alla

cava;

M – via San Carlo – nel tratto da via Ponti a via Lucernate, rifacimento di manto di usura;

N – via Mattei parcheggi di accesso al civ.3 e civ. 6 , risanamento e rifacimento di manto di usura;

O – via Mattei - incrocio con via C.na Torrette, rifacimento dell’innesto con spostamento attraversamento della pista ciclopeditale, le banchine, rifacimento di manto di usura e del tratto di marciapiede sollevato dalle radici degli alberi;

P – vialetto via Merendi, rifacimento di parte del viale ammalorato dalle radici delle piante, e proseguimento con tratto nuovo;

Q – via Pisacane marciapiede, tratto non a norma per il passaggio di persone diversamente abili, con demolizione ed allargamento del marciapiede stesso;

R – via Venezia marciapiede di entrambi i lati, risanamento del manto del marciapiede stesso;

S – via Ticino, marciapiede, rifacimento cordoli ammalorati e risanamento del manto del marciapiede stesso;

T – via Donatori di Sangue, esecuzione del manto del marciapiede stesso a seguito di adeguamento per abbattimento barriere architettoniche;

U - via Rho, rifacimento di manto di usura;

V – via Ponti, rifacimento di manto di usura;

W – via Parini, marciapiede di entrambi i lati, risanamento del manto del marciapiede stesso e sostituzione di cordoli di granito ammalorati;

Z – via Pisacane marciapiede all’interno del parcheggio del civ. 15, risanamento del manto del marciapiede stesso;

X – via Marconi, risanamento di parte della carreggiata e rifacimento di manto di usura;

Y – Piazzetta Europa, rifacimento di manto di usura;

AA – via Vittorio Veneto, tratto da via Arluno a Piazza della Chiesa, rifacimento di manto di usura;

AB – via Brughiera, tratto da via Piave a fine centro abitato, rifacimento di manto di usura.

Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare, si rimanda al CSA e alla documentazione progettuale.

L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto suddividere l’intervento in lotti risulterebbe antieconomico, e frammentare l’appalto, inoltre, comporterebbe un aumento dei tempi di realizzazione dell’intervento, comportando una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L’importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti:

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (al netto di IVA)
Lavori di messa in sicurezza delle strade, mediante rinforzo strutturale dei ponti e delle tombature dei torrenti	45233141-9 – “Lavori di manutenzione stradale”	P	€ 822.083,85
Importo lavori al netto dei costi della sicurezza <i>Di cui importo lavori al netto del costo della manodopera e dei costi della sicurezza € 684.197,47</i>			€ 801.967,57
Importo del costo della manodopera			€ 117.770,10
Costi sicurezza non soggetti a ribasso			€ 20.116,28
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI			€ 822.083,85

L’importo complessivo stimato dei lavori è pari ad € 822.083,85 , di cui:

- **€ 117.770,10** per costo della manodopera¹, meramente indicativo, stimato dal Comune, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 dei quali:
 - non ribassabile e non giustificabile la sub-quota relativa a «trattamenti salariali minimi inderogabili» stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. a)), da individuarsi da parte dell'offerente;
 - ribassabile e giustificabile la sub-quota relativa «ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13» (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 5, lett. d)), da individuarsi da parte dell'offerente;
- **€ 20.116,28**= costi della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (D.lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. b);

All'operatore economico verrà richiesto di offrire il ribasso unico %le da applicare agli elenchi prezzo posti a base di gara, al netto di Iva e di costi della sicurezza da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta con più di 5 cifre decimali, la SUA opererà un troncamento, senza arrotondare, direttamente sulla Piattaforma.

Trattandosi di appalto a misura, si specifica che l'importo dei lavori non viene rideterminato a seguito di applicazione del ribasso d'asta.

La graduatoria sarà gestita dalla SUA sulla Piattaforma Telematica DigitalPA.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, la SUA procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Ai sensi degli artt. 11 commi 1 e 2, e 41 comma 13 del Codice ed in conformità all'allegato I.01 i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere:

- CCNL F012 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative";
- CCNL F015 "Contratto Collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini";
- CCNL F018 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini", secondo quanto dettagliato nella Tabella sottostante.

3.1 CATEGORIE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori comprensivi di costi alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

¹ Visto il parere di precontenzioso n. 528 del 15 novembre 2023, con il quale ANAC ha fornito una lettura sistematica della prima e della seconda parte del comma 14 dell'art. 41 D.Lgs. 36/2023, concludendo che nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del Codice «induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera» debba portare a conclusioni opposte.

Lavorazione	Cat.	Cl.	Qualificazione SOA obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	%	Di cui costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori	CCNL Da applicarsi	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappaltabile ²
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	III	SI	€ 822.083,85	100%	€ 117.770,10	CCNL EDILI: Industrie e Cooperat ive/EDILI: Artigiane / EDILI: P.M	Prevalente	SI'	Si rimanda al paragrafo “8. Subappalto” del presente Disciplinare di gara.
TOTALE				€ 822.083,85	100%	€ 117.770,10				
ULTERIORI LAVORAZIONI ³ il cui importo è già ricompreso in quello della categoria prevalente										
Opere a verde				OS24	€ 12.026,07 (incidenza del 1,5%)					

Le lavorazioni previste in OG3 comprendono attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, a causa dell'estrazione e della movimentazione di terra e materiali inerti. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).⁴

L'appalto è finanziato totalmente con risorse comunali.

³ L'importo delle ulteriori lavorazioni riconducibili alla categoria OS24, che non concorrono alla qualificazione dell'Appaltatore, è *già* ricompreso nell'importo della categoria prevalente OG3.

⁴ «VISTA la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19), a tenore della quale «la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1, co. 53 l. 190/2012, specialmente laddove parte delle prestazioni possono essere svolte da subappaltatori, determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione»; (...) è legittima l'esclusione disposta dalla S.A. nei confronti dell'operatore economico istante privo di iscrizione alla white list della Prefettura» (ANAC, delibera 27 maggio 2020, n. 465).

3.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dal CSA.

3.3 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in n. giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (come indicato nel CSA).

Ai sensi dell'art. 126, co. 2 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Si rimanda ai contenuti del CSA.

È facoltà del Comune, procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 17 comma 9 e/o 50 comma 6 del Codice.

3.4 MODALITA' DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato in parte "a misura", ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti:

- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario della Regione Lombardia, anno 2025 ultimo numero disponibile;
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera a) e sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
- c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nel prezzario della Regione Lombardia, anno 2025 ultimo disponibile.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se le stesse risultano superiori al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano l'indice sintetico relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT "Tronco stradale con tratto in galleria". La stazione Appaltante monitorerà l'andamento di tale indice all'emissione del SAL.

La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante: ai sensi del comma 2 dell'art. 119 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda ai contenuti del CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può

offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera b), c) e d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziate il consorzio concorre determinando la esclusione della consorziata designata se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le

prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La SUA verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti della retribuzione effettivamente corrisposta, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel *eDGUE* la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla SUA.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SUA.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la SUA ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.lgs. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La SUA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. **La società dovrà risultare "ATTIVA"**.

Solo per le società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) **Dichiarazione del possesso**, pena l'esclusione dalla gara, dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;

o in alternativa

Dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).⁵

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello *eDGUE* e della domanda di partecipazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per la categoria **SOA Cat. OG3 cl. III (o superiore)**

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

⁵ [«VISTA la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19), a tenore della quale «la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1, co. 53 l. 190/2012, specialmente laddove parte delle prestazioni possono essere svolte da subappaltatori, determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione»; (...) è legittima l'esclusione disposta dalla S.A. nei confronti dell'operatore economico istante privo di iscrizione alla white list della Prefettura» (ANAC, delibera 27 maggio 2020, n. 465).

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione da parte del Comune, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

REQUISITI PER LA FASE DI ESECUZIONE

- dichiarazione del possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Oppure/e, in caso di subappalto

- dichiarazione d'impegno ad individuare imprese, in esecuzione, in possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Il Comune di Cornaredo, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

6.3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Considerato che la particolare natura dell'appalto prevede un'attività che presenta diversi rischi per gli operatori del "comparto asfaltatori", ad esempio rischi chimici o legati alle attrezzature e all'ambiente di lavoro, (come meglio dettagliati nel CSA), la stazione appaltante non prevede l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% dell'occupazione femminile e pari ad almeno al 30% di occupazione giovanile.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 devono consegnare al Comune, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal CSA, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 sono tenuti inoltre al Comune, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal CSA.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 sono tenuti infine a consegnare al Comune, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della suddetta dichiarazione comporta l'applicazione delle penali previste dal CSA.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nonché all'iscrizione (o alla dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione) nella c.d. *white list* di cui al punto 6.1, devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- requisito relativo all'iscrizione (o alla dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione) nella c.d. *white list* di cui al punto 6.1) deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d):

b) per gli appalti che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, compresi quelli derivanti dall'art. 47 del DL 77/2021 conv. in legge 108/2021, dell'iscrizione alla Camera di commercio oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nonché all'iscrizione (o alla dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione) nella c.d. white list di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SUA. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SUA procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (subappalto consentito entro il limite massimo del 49,99%).

L'affidamento in subappalto delle lavorazioni alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 non può essere inferiore al 20% della lavorazione subappaltabile.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle lavorazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle lavorazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, **il subappalto a cascata non è ammesso.**

Il Comune, prima dell'autorizzazione al subappalto, verificherà il rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008), come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 ("Decreto PNRR 4") e come indicato nel D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari all'1%** del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari a **€ 8.220,84**.

La SUA richiede la garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e specificità della procedura, in quanto ricorre la particolare esigenza di ricercare operatori economici di comprovata solidità, nonché per la particolare natura dei lavori la cui esecuzione deve essere affidata ad operatori specializzati.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a "Provincia di Monza e della Brianza", presso Banca Popolare di Sondrio - IBAN DEPOSITO CAUZIONALE IT80 E 05696 20400 000009300X27, indicato sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione "Amministrazione Trasparente", seguendo le istruzioni previste per «Versamento depositi cauzionali eseguiti da Imprese» visionabili al seguente link:

https://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente_foia2016/pagamenti/iban/.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a)** contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante "Provincia di Monza e della Brianza", Via Grigna 13, 20900 Monza);
- b)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c)** essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d)** avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e)** prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 (sotto soglia) alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo pari ad **€ 90,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la SUA richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l'offerta, è sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. TAR Lazio, II, sentenza del 19 settembre 2024, n. 16458; cfr. Tar Friuli-Venezia Giulia, I, sentenza del 19 settembre 2024, n. 289).

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla SUA è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Per avviare la procedura di partecipazione occorre:

- collegarsi al portale <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>;
- inserire le proprie credenziali, ottenute a seguito della registrazione a Sistema;
- cliccare "Accedi";
- cliccare *Dettagli*;
- cliccare *"Avvia la procedura di partecipazione"*;

Si ricorda che la documentazione di gara è comunque consultabile anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è, invece, necessaria per la partecipazione alla procedura.

Per il caricamento dell'offerta occorre procedere secondo i seguenti STEP:

- anagrafica
- avvalimento
- documenti amministrativi
- offerta economica;
- trasmissione offerte economiche e conferma finale partecipazione.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00:00 del giorno 14/07/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti tramite Piattaforma, con un preavviso di 24 ore.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta è composta da:

- A Documentazione amministrativa;**
- B Offerta economica.**

L'operatore economico deve collegarsi alla Piattaforma, accessibile al seguente indirizzo <https://sua-mbcm.acquistitelematici.it/>, e individuare la procedura per la quale effettuare l'offerta.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la Piattaforma. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:

- una busta telematica, contenente la documentazione amministrativa. Nella specifica sezione sarà possibile scaricare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante;
- una busta telematica contenente l'offerta economica. Ciascun concorrente dovrà scaricare il modello allegato, compilarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nell'apposito spazio dedicato.

Una volta individuata la procedura di gara, occorre seguire i seguenti STEP:

- Step 1 – Documenti Amministrativi: ciascun concorrente dovrà allegare i documenti amministrativi previsti al punto 14 del presente Disciplinare, debitamente compilati e firmati digitalmente;
- Step 2 – Busta Economica: l'operatore economico dovrà inserire in Piattaforma il ribasso percentuale offerto da applicare agli elenchi prezzi posti a base di gara.

L'operatore economico dovrà, inoltre, compilare integralmente il modello "Offerta manodopera e sicurezza" indicando, a pena di esclusione, i seguenti valori economici:

- a) i costi della sicurezza derivanti da interferenza stimati dal Comune, non soggetti a ribasso;
- b) la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il “*Giustificativo dell’offerta economica*” contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, al fine di consentire al RUP l’immediata valutazione dell’offerta presentata.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

– Step 3 – Riepilogo ed invio dell’offerta: dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l’apposito pulsante; il Sistema invierà al concorrente, a mezzo PEC, una ricevuta di partecipazione, contenente l’elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta da parte della Piattaforma stessa. L’operatore economico potrà, altresì, scaricare, la ricevuta di partecipazione. La ricevuta di partecipazione contiene: codice identificativo dell’Operatore Economico; oggetto della procedura; elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati riportante orario, nome del file, peso del file e codice algoritmo SHA256; data e orario della conferma di partecipazione.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; la nuova offerta presentata sarà a tutti gli effetti sostitutiva della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema annulla automaticamente l’offerta precedente sostituendola con la nuova.

Tale operazione è possibile cliccando il tasto “Annulla partecipazione” presente nella sezione “La tua domanda di partecipazione” nei “Dettagli” della procedura. In questo caso, tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.

È possibile ritirare la partecipazione cliccando sul tasto “Ritira partecipazione”, accessibile dopo aver cliccato sul tasto “Annulla partecipazione”. In questo caso, tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il termine indicato nel presente Disciplinare.

Il Sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Ogni singolo documento da caricare a Sistema non può superare i 100 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente ove richiesta, a pena di non ammissione.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal

rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete. Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni, l'indirizzo di posta certificata.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi" se previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara è redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del *eDQUE* e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del *eDQUE*, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un congruo termine di **n. 5 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Nel caso specifico l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta A contiene la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- Domanda di partecipazione;
- *eDQUE* sia in formato .xml (e NON firmato digitalmente) che in formato .pdf;
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- certificazione SOA;
- Modulo "*Dichiarazione Titolare effettivo*";
- Modulo "*Dichiarazione standard minimi sociali*";
- ricevuta versamento contributo ANAC;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- documentazione per soggetti associati di cui al punto 14.6;
- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- eventuale documentazione a corredo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla SUA la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la SUA ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), il consorzio indica in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (elenco indicativo e non esaustivo):

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità del Comune;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di comunicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del Codice, il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ai fini della verifica da parte della SUA del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'eDGUE Response direttamente dalla sezione Cruscotto, attraverso il pulsante Compila eDGUE response presente all'interno del box Gare e negoziazioni. A tal proposito occorre in primo luogo accedere ai "Dettagli" della procedura di gara d'interesse e scaricare il fac-simile allegato in corrispondenza della voce DGUE oppure scaricarlo, sempre dai "Dettagli" della procedura di interesse, nella sezione Documentazione di gara; il file scaricato corrisponde all'eDGUE Request in formato XML.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti dalla Stazione appaltante nella eDGUE Request.

Infine l'operatore economico dovrà salvare la Response e riallegare il file in fase di partecipazione alla procedura di gara di riferimento precisamente nella busta amministrativa, in corrispondenza della voce DGUE (Documento di gara unico europeo). Si consiglia di caricare sia il file.xml sia il file .pdf. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale Guida all'eDGUE Response.

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Disciplina e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di Avalimento o forme di raggruppamento, l'ausiliaria o la mandante, dovrà registrarsi a sistema, caricare l'eDGUE request presente negli atti di gara e generare l'eDGUE response in formato PDF e XML. Questi ultimi documenti dovranno essere caricati dal partecipante nella documentazione di gara.

14.3 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- l'eDGUE a firma dell'ausiliaria;
- Autodichiarazione di conformità, redatta dall'ausiliaria, in cui si attesta che il contenuto dell'eDGUE in formato .pdf è il medesimo di quello in formato .xml;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

14.5 CAMPIONI

Non previsti.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA ECONOMICA.

Il concorrente dovrà inserire in Piattaforma il ribasso percentuale offerto da applicare agli elenchi prezzi posti a base gara.

Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta con più di 5 cifre decimali, la SUA opererà un troncamento, senza arrotondare, direttamente sulla Piattaforma.

L'operatore economico **dovrà, inoltre, compilare integralmente il modello "Offerta manodopera e sicurezza" indicando, a pena di esclusione,** i seguenti valori economici:

- a) **i costi della sicurezza derivanti da interferenza** stimati dal Comune, non soggetti a ribasso;
- b) **la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **la stima dei costi della manodopera,** ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il "*Giustificativo dell'offerta economica*" contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, il Servizio SUA esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A/VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE.

Il Servizio SUA effettuerà le sedute di gara in modalità videoconferenza avvalendosi della Piattaforma Telematica, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttabilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis*).

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, il Servizio SUA esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, secondo le modalità indicate ai punti 17.1 e 17.2.

Nell'ipotesi in cui le offerte pervenute sono inferiori a 5 non si applicherà l'inversione procedimentale e le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito indicato.

La verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sarà effettuata da un seggio di gara, presieduto da un Dirigente/Responsabile di servizio della Provincia di Monza e della Brianza.

Pertanto, il Servizio SUA procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara. Il Sistema verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi a Sistema, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- d) alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta A;
- e) all'analisi della documentazione presente nella busta A volto alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;
- f) all'applicazione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice e dell'art. 11 "Soccorso istruttorio" del presente disciplinare di gara;
- g) all'ammissione o eventuale esclusione degli operatori economici alla successiva fase di gara. In caso di esclusione verrà poi adottato un formale provvedimento di esclusione che sarà successivamente comunicato all'operatore interessato;
- h) all'apertura della Busta B contenente le offerte economiche;
- i) all'individuazione della soglia di anomalia utilizzando il Metodo A parte 1) oppure parte 2) dell'Allegato II.2 del Codice sulla Piattaforma;
- j) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice e dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, come precisato nel paragrafo 15 del presente disciplinare di gara, che hanno offerto una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- k) all'individuazione del 1^a migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP del Comune.

17.1 INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nella prima seduta il seggio di gara della SUA, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

Pertanto, il seggio di gara procederà:

- 1 alla verifica del numero complessivo delle offerte pervenute entro il termine perentorio di scadenza;
- 2 alla verifica di regolarità della firma digitale di ciascun concorrente;
- 3 all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- 4 all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2, sulla Piattaforma;
- 5 all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 6 all'individuazione del 1^a miglior offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;

- 7 alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del miglior offerente;
- 8 all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- 9 all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti da parte del 1^a miglior offerente, come previsto dall'art. 107 comma 3 del Codice.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP del Comune.

17.2 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuata l'apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, la SUA procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'operatore classificatosi provvisoriamente 1° in graduatoria.

Successivamente, la SUA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice.

17.3 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'individuazione della soglia di anomalia verrà gestita sulla Piattaforma, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice. La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice. Si precisa che tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

L'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque o l'appalto presenti un interesse transfrontaliero.

Nel caso in cui il primo migliore offerente abbia dichiarato di voler applicare un diverso CCNL, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, si procede ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del Codice alla verifica dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche del differente contratto collettivo. Pertanto, la stazione appaltante procede con la formale richiesta di una dichiarazione contenente anche gli elementi economici per accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento."

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Su indicazione del RUP del Comune, il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Nel caso in cui il primo migliore offerente abbia dichiarato di voler applicare un diverso CCNL, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, si procede ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del Codice alla verifica dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche del differente contratto collettivo. Pertanto, la stazione appaltante procederà con la formale richiesta di una dichiarazione contenente anche gli elementi economici per accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente alla ricezione delle giustificazioni, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento inoltra le stesse al RUP del Comune.

Il RUP del Comune, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Acquisito il parere del RUP del Comune, si procede nei seguenti modi. Nel caso in cui:

- il RUP del Comune attesti la congruità dell'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede a proporre l'aggiudicazione e avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;
- il RUP del Comune ritenga non congrua l'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, recepito il parere del RUP del Comune, al termine del relativo procedimento.

Il RUP del Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. L'impegno di spesa relativo all'aggiudicazione viene successivamente assunto dal RUP del Comune. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente, si procede con la proposta di aggiudicazione al secondo graduato nonché alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP del Comune può avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Il Comune prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53, comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori il Comune procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel Codice di Comportamento del Comune e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune.

21. ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si invita, pertanto, ad attendere l'esito della presente procedura nonché l'adempimento delle predette disposizioni normative a cura della SUA, prima di formulare eventuale motivata richiesta di accesso agli atti.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679-GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Provincia di Monza e della Brianza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Monza e della Brianza informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Provincia di Monza e della Brianza. Il soggetto designato del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, 13 – 20900 Monza.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento della procedura, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure ad evidenza pubblica.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dalla Provincia di Monza e della Brianza quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione "*Amministrazione trasparente*", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della Provincia di Monza e della Brianza. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Monza e della Brianza e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. La Provincia di Monza e della Brianza può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Provincia di Monza e della Brianza.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Provincia di Monza e della Brianza non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) della Provincia di Monza e della Brianza, a cui rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali:

Dati di contatto:

Qualifica Group s.r.l.

Dott. Enrico Ferrante

Via di Vermicino 186

00133 Roma

P. IVA: 09537471212

Tel. 081.8347960

E-mail: direzione@qualificagroup.it

PEC: qualificagroup@pec.it

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della Piattaforma stessa, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.